



## COMUNE DI TOLLO PROVINCIA DI CHIETI

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 26 DEL 05/04/2023

**OGGETTO:** Approvazione linee guida strumentali alla produzione della documentazione necessaria ai sensi dell'art. 44 e ss. d.lgs. 259/2003 per l'eventuale installazione di nuove stazioni radio base, conformemente alle prescrizioni del regolamento antenne

L'anno duemilaventitre, il giorno cinque, del mese di Aprile alle ore 16:40, presso la IN MODALITA' VIDEO CONFERENZA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Presidente Dott. RADICA ANGELO.

All'appello nominale risultano:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	RADICA ANGELO	SI
ASSESSORE	D'INCECCO AMALIA	SI
ASSESSORE	PUCA GIADA	SI
ASSESSORE	CAVUTO GIUSTINO	--
VICE SINDACO	DI PAOLO DOMENICO	SI

Presenti n° 4 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Comunale ISCERI RAFFAELA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. RADICA ANGELO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

**Il Segretario Comunale attesta l'identità ed il numero di partecipanti alla presente seduta, che si svolge in modalità telematica secondo quanto previsto dal regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale , giusta delibera del Consiglio Comunale n.2 del 24.01.2023.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

### **Premesso che:**

- a) il Comune è l'ente territoriale competente al governo del proprio territorio nei limiti fissati dalla normativa nazionale e regionale;
- b) il settore della telefonia mobile e dei servizi connessi ha subito negli ultimi anni una rapida trasformazione con rilevante incremento dei servizi offerti, dei costi e delle richieste di installazione di impianti sul territorio;
- c) nell'ambito delle azioni di governo del territorio rientrano anche la redazione dei Piani di Settore, e tra questi del piano per la telefonia mobile;
- d) sono pervenute nel corso degli ultimi anni nuove richieste da parte degli operatori telefonici aventi ad oggetto l'installazione o la ristrutturazione di SRB;
- e) Il Comune di Tollo ha ravvisato la necessità di regolamentare e pianificare l'uso del territorio per rispondere adeguatamente all'esigenza delle parti (gestori e utenti-cittadini) e per coordinare la localizzazione congrua e ragionevole degli impianti all'interno del territorio comunale;
- f) con determinazione N.ro 121 del 09.02.2021, conformemente a quanto previsto dall'art. 38 comma 6 della L. n. 120/2020, che ha sostituito il comma 6 dell'art. 8 Legge 22 febbraio 2001, n. 36, il Comune di Tollo ha deciso di dotarsi di un Regolamento ed un Piano comunale per l'installazione di impianti di telecomunicazione conferendo l'incarico per la loro predisposizione a Leganet S.r.l. (C.F. e Partita IVA 02299380648) con sede Via delle Botteghe Oscure n. 53 – 00196 – Roma, società partecipata di ALI - Lega delle Autonomie Locali Italiane.

### **Dato atto quindi che:**

- la società Leganet S.r.l. è stata incaricata di:
  - i. redigere il regolamento antenne ed il piano antenne a seguito delle nuove istanze pervenute;
  - ii. gestire il dialogo con i Gestori;
  - iii. sovrintendere al processo partecipato e all'iter burocratico;
  - iv. erogare consulenza all'Ente;
  - v. mappare e geolocalizzare:
    - le proprietà dell'Ente;
    - i piani di rete dei Gestori;
    - le SRB attive;
    - i siti sensibili;
  - i. consegnare una piattaforma informatico-gestionale webgis;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 20.03.2023, conformemente a quanto

previsto dall'art. 38 comma 6 della L. n. 120/2020, che ha sostituito il comma 6 dell'art. 8 Legge 22 febbraio 2001, n. 36, il Comune di Tollo ha approvato il Regolamento ed il Piano comunale per l'installazione di impianti di telecomunicazione.

**Considerato che:**

il piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- la tutela della salute dei cittadini dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici;
- l'uso razionale delle risorse territoriali atte all'insediamento degli impianti per telefonia mobile;
- la salvaguardia dei beni di interesse storico culturale, paesaggistico ed ambientale contenendo la presenza di tali beni alle necessità del servizio;
- la minimizzazione dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio;
- il soddisfacimento del fabbisogno di servizio da parte degli utenti;
- un equilibrato sviluppo del servizio di copertura del territorio;
- l'equilibrio tra la richiesta di nuove localizzazioni e la capacità del territorio ad accoglierle;
- l'imparzialità nei confronti dei gestori dei servizi di telefonia mobile, cui vanno garantite pari opportunità per l'esercizio delle licenze ottenute dallo Stato, nel riconoscimento del carattere di pubblico interesse intrinseco ai servizi erogati;
- la trasparenza dell'informazione alla cittadinanza e attivazione di meccanismi di partecipazione alle scelte di carattere urbanistico;

le tavole allegate al regolamento individuano i siti esistenti e autorizzati, nonché i siti sensibili;

il regolamento prevede che le nuove installazioni dovranno avvenire preferibilmente su immobili (terreni o fabbricati) di proprietà dell'Ente;

**Dato atto che:**

nell'ambito del procedimento di redazione degli elaborati non sono pervenuti piani di rete da parte dei Gestori che dessero modo a quest'Amministrazione di individuare siti disponibili che rispondessero propriamente alle esigenze delle Società di telecomunicazioni, poiché quest'ultime non sono state rappresentate;

**Ritenuto che:**

- 1) è interesse di quest'Amministrazione governare attivamente e virtuosamente lo sviluppo della rete sul territorio, anche per tutelare i c.d. siti sensibili ai sensi della L. 36/2001, art. 8, co. 6;
- 2) occorre coadiuvare il dispiegarsi dell'attività di sviluppo della rete prevedendo forme e modalità di dialogo certo e preventivo tra l'Ente ed i Gestori per l'individuazione concertata e la messa a disposizione di siti pubblici idonei, nonché per l'ottenimento dei titoli di possesso necessari ai fini delle istanze previste dagli artt. 44 e ss., d.lgs. **259/2003**;

**Ritenuto altresì opportuno:**

- 1) dare effettività, certezza e prevedibilità alle previsioni regolamentari;

- 2) disciplinare con apposite linee guida le predette modalità di interazione tra Enti e terzi interessati, affinché prevedano che:
  - a. il Gestore interessato ad installare la propria SRB su territorio e proprietà del Comune di Tollo inoltri debita manifestazione di interesse (a forma libera) all'indirizzo p.e.c. dell'Ufficio Protocollo, all'attenzione del Responsabile per l'attuazione del Regolamento antenne, unitamente ad una bozza della proposta contrattuale, della tipologia prescelta (es. locazione, concessione, ecc.) , compilata negli elementi essenziali, ossia con indicazione di coordinate, dati catastali, valore economico offerto, descrizione sommaria dell'impianto rispetto ad altezza ed estetica, ed elenca i propri recapiti p.e.c., mail e telefonici di riferimento per il procedimento;
  - b. il Responsabile, sentiti gli Uffici interessati, entro 15 giorni dal ricevimento della manifestazione di interesse, accetti la proposta, formuli una controproposta o convochi il Gestore entro 10 giorni a decorrere dalla data di riscontro;
  - c. il Responsabile coordini il procedimento e sovrintenda allo sviluppo delle attività sottese affinché la stipula (o il rigetto della proposta) avvenga preferenzialmente entro 45 giorni dal ricevimento della manifestazione di interesse.
- 3) di precisare che ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 7 dell'art. 6 del Regolamento Comunale per l'installazione di impianti di tele radiocomunicazione sotto riportati:
  - a. gestori, ove richiesto, concertano con il Comune il programma adeguato di sviluppo territoriale della rete, nel rispetto dei livelli di esposizione della popolazione stabiliti dalla legge tenendo conto dei siti individuati dall'Amministrazione Comunale e riportati in allegato al presente regolamento, allo scopo di consentire una pianificazione della dislocazione degli impianti;
  - b. è prioritaria la co-locazione di impianti su pali o tralicci già adibiti al servizio (c.d. *cositing*), a condizione che la somma dei contributi delle emissioni resti contenuta nel rispetto dei limiti e nelle misure di cautela di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003, e che i manufatti non producano ulteriore consistente impatto visivo;
  - c. ove ciò non fosse possibile, gli operatori devono valutare la collocazione delle stazioni radio base su aree di proprietà comunale, come da piano antenne;
  - d. nell'ipotesi che anche le indicazioni di cui ai precedenti commi non fossero ritenute praticabili per evidenti necessità tecniche del concessionario e per ragioni obiettive, sarà possibile installare detti impianti anche su siti privati, salva la facoltà del Comune di chiedere congrue motivazioni, da produrre entro 14 giorni dalla richiesta, circa l'inadeguatezza di localizzazioni alternative ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo. A sua volta, il Comune avrà 14 giorni per pronunciarsi sulle motivazioni addotte;
- 4) di precisare, inoltre, che ai sensi dei commi 8, 9 e 10 del già richiamato art. 6 del regolamento:
  - i criteri generali da seguire, nel rispetto delle indicazioni di cui al precedente comma 4 e comma 5, in ordine di priorità per la scelta dei siti per la localizzazione degli impianti, sono i seguenti:
    - a) aree agricole, boschive o comunque verdi non abitate e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico;

b) aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, serbatoi, etc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotonde, autostrade, etc.);

c) aree immediatamente prossime a quelle cimiteriali;

d) altre aree, solo se tutte le precedenti sono precluse e comunque mantenendo un'adeguata distanza da scuole ed altri centri destinati all'infanzia ed in generale da aree sensibili in misura sufficiente a garantire che il campo elettromagnetico sia prossimo al valore di fondo e in relazione alle caratteristiche geometriche e radioelettriche dell'impianto, in ottemperanza al principio di cautela di cui nella legge 22 febbraio 2001, n. 36.

In ogni caso è vietata l'installazione di stazioni radio base su ospedali, case di cura e di riposo, strutture di accoglienza socio-assistenziali, oratori, parchi giochi, scuole e asili nido, e loro più immediate corti e pertinenze, salvo il caso in cui sia la stessa struttura, in persona del suo proprietario o legale rappresentante ove presente, a richiedere e/o acconsentire all'allocazione in parola.

E', inoltre, preferenziale che le nuove installazioni sorgano a non meno di 75 metri dai siti sensibili così come definiti dall'art. 2 del presente regolamento.

- 5) di precisare, inoltre, che in aderenza quanto disciplinato dal Regolamento sopra richiamato, in caso di nuove richieste di installazioni il Comune di Tollo attiverà una procedura collaborativa con i gestori richiedenti e con il coinvolgimento attivo della popolazione, al fine della individuazione di siti idonei che rispondono la tutela della salute dei cittadini dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici e al soddisfacimento del fabbisogno di servizio da parte degli utenti;

**Ravvisata** inoltre la necessità di specificare meglio e pertanto aggiornare la documentazione allegata al Regolamento approvato per evitare non corrette interpretazioni dei contenuti del Regolamento stesso e coordinare la localizzazione congrua e ragionevole degli impianti all'interno del territorio comunale;

**Preso atto** dei nuovi elaborati inviati in data 21 Marzo da parte della Società Leganet srl al Comune che si compone dei seguenti elaborati:

- a. Tav. Quadro di Unione
- b. Tav. 1
- c. Tav. 2
- d. Tav. 3
- e. Tav. 4

**Richiamate:**

- Legge 22.02.2001 nr. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);
- D.P.C.M. dell'08.07.2003;
- Decreto Legislativo del 01.08.2003 nr. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);
- Decreto-legge del 6 luglio 2011 n. 98.
- Decreto Legislativo dell'8 novembre 2021, nr. 207;
- L.R. 45/2004;

- Regolamento comunale per la localizzazione degli impianti di tele-radiocomunicazioni approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 20.03.2023 ;

Espletata quindi la votazione, in forma palese peralzata di mano, con il seguente esito:

ad unanimità di voti espressi informa di legge

Visto l'esito della votazione sopra riportata

### **DELIBERA**

- 1) di approvare linee guida strumentali alla produzione della documentazione necessaria ai sensi dell'art. 44 e ss. d.lgs. 259/2003 per l'eventuale installazione di nuove stazioni radio base, conformemente alle prescrizioni del regolamento e del piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile;
- 2) di approvare i nuovi elaborati inviati in data 21 Marzo da parte della Società Leganet srl al Comune che si compone dei seguenti elaborati:
  - a) Tav. Quadro di Unione
  - b) Tav. 1
  - c) Tav. 2
  - d) Tav. 3
  - e) Tav. 4
- 3) di esprimere al SUAP, al Responsabile per l'attuazione del Regolamento antenne, all'Ufficio Tecnico ed ai terzi interessati il seguente indirizzo in merito alla gestione delle trattative finalizzate a fornire soluzioni localizzative nel territorio e su proprietà del Comune di Tollo:
  - a) il Gestore interessato ad installare la propria SRB su territorio e proprietà del Comune di Tollo inoltra debita manifestazione di interesse (a forma libera) all'indirizzo p.e.c. dell'Ufficio Protocollo, all'attenzione del Responsabile per l'attuazione del Regolamento antenne, unitamente ad una bozza della proposta contrattuale, della tipologia prescelta (es. locazione, concessione, ecc.) , compilata negli elementi essenziali, ossia con indicazione di coordinate, dati catastali, valore economico offerto, descrizione sommaria dell'impianto rispetto ad altezza ed estetica, ed elenca i propri recapiti p.e.c., mail e telefonici di riferimento per il procedimento;
  - b) il Responsabile, sentiti gli Uffici interessati, entro 15 giorni dal ricevimento della manifestazione di interesse, accetta la proposta, formula una controproposta o convoca il Gestore entro 10 giorni a decorrere dalla data di riscontro;
  - c) il Responsabile per l'attuazione del Regolamento antenne coordina il procedimento e sovrintende allo sviluppo delle attività sottese, affinché la stipula (o il rigetto della proposta) avvenga preferenzialmente entro 45 giorni dal ricevimento della manifestazione di interesse.
- 4) di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 stante l'urgenza di provvedere a quanto deliberato.

5) di pubblicare il presente atto con gli allegati sul sito internet comunale.

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 208 del 03/04/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità tecnica firmato dal Responsabile SILVESTRI DOMENICO in data 03/04/2023.

---

**LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Il Presidente  
Dott. RADICA ANGELO

Il Segretario Comunale  
ISCERI RAFFAELA